

Ordine Delle Professioni Infermieristiche Provincia di Sondrio
Via Aldo Moro 38/E
23100 Sondrio



**REGOLAMENTO IN MATERIA
D'ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ TRA
PROFESSIONISTI (STP) ALLA SEZIONE
SPECIALE DELL'ALBO DELL'ORDINE
DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DI SONDRIO**

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 14 ottobre 2021 con delibera n.201/21
(allegato al verbale n.16/2021)

Art. 1. Premessa

Nella struttura organizzativa dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, viene istituita con apposita delibera, una sezione speciale dell'albo dedicata all'iscrizione delle Società Tra Professionisti (STP) formalizzando il presente Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) "società tra professionisti" o "società professionale": la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- b) "società multidisciplinare": la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 3. Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
- 2. Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, della medesima legge.

Art. 4. Obbligo di iscrizione

- 1. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale dell'albo o registro tenuti presso l'ordine professionale della provincia ove è stabilita la sede legale.
- 2. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

Art. 5. Quota d'iscrizione

- 1. La quota d'iscrizione annuale per le società tra professionisti è definita con apposita delibera dal consiglio direttivo dell'Ordine Provinciale di Sondrio.
- 2. La quota di iscrizione in rapporto all'assetto finanziario dell'Ordine potrà essere variata con successiva delibera riferita alla specifica annualità.

Art. 5. Procedimento d'iscrizione

1. La domanda di iscrizione di cui all'articolo 4, reperibile sul sito istituzionale o presso la sede dell'OPI, è presentata al consiglio dell'Ordine Provinciale di Sondrio ed è corredata della seguente documentazione:
 - a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
 - b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
 - c) certificato di iscrizione all'albo, dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'Ordine Professionale cui è rivolta la domanda.
2. La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.
3. Il consiglio dell'Ordine Professionale di Sondrio, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'art.4.
4. Il registro avrà numerazione progressiva separata con suffisso albo speciale STP, con l'indicazione dei dati obbligatori come di seguito specificati:
 - Provincia iscrizione;
 - Numero iscrizione;
 - Data iscrizione;
 - Data cancellazione;
 - Data sospensione;
 - Ragione sociale;
 - Numero e data iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;
 - Sede legale;
 - Altre sedi secondarie;
 - Legale rappresentante;
 - Soci professionisti;
 - Soci per finalità di investimento;
 - Oggetto attività professionale prevalente;
 - Altre attività professionali ricomprese nell'oggetto;
 - Variazioni, con permanenza dello storico, di status e di tutte le altre informazioni riportate.
5. L'avvenuta iscrizione sarà annotata nella sezione speciale del registro su richiesta di chi ha la rappresentanza della società e successivamente comunicata via PEC.

Art. 7. Variazioni

1. Le variazioni dei dati di cui all'art.5 comma 4, le deliberazioni che comportano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che implicano variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'Ordine ai sensi del comma 1, il quale provvederà alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

Art. 8. Diniego d'iscrizione

1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti, il Consiglio dell'Ordine Professionale comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del diniego, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo.
3. La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dell'Ordine Professionale. È comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Art. 9. Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito

1. Il Consiglio dell'Ordine Professionale di Sondrio procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della STP dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente Regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 10. Regime disciplinare della società

1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'Ordine Professionale al quale è iscritto, la STP risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche al presente Ordine Professionale.
2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società è riconducibile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Art. 11 Disposizione finale

Il presente regolamento approvato con delibera ___/2021 annulla e sostituisce qualsiasi precedente regolamentazione esistente e potrà essere rivisto in aderenza alle vigenti o successive disposizioni normative.